

## PROPOSTA per Legge di Bilancio 2024

OGGETTO: Revisione dei vincoli di applicazione delle quote di avanzo vincolato e accantonato per gli Enti soggetti al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

### Premessa

- L'art. 1, commi 897 – 900, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (*Legge di bilancio 2019*) ha dettato limiti alla possibilità di applicare quote di avanzo vincolato e/o accantonato per gli Enti soggetti al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- In particolare, i commi 897 e 898 recitano:

*897. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.*

*898. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Sono escluse dal limite di cui al presente comma le quote di avanzo di amministrazione derivanti da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.*

- Successivamente, sono state introdotte deroghe significative al vincolo di applicazione delle quote di avanzo d'amministrazione come segue:

- il comma 823 dell'articolo unico della legge n. 178/2020 (modificato dall'articolo 56 del DL n. 73/2021) esclude dai limiti imposti agli enti in disavanzo le risorse del fondo per il finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19;
- l'articolo 15, comma 3, del DL n. 77/2021, in merito all'utilizzo dei fondi erogati per l'attuazione del PNRR e PNC, esclude dai limiti tali risorse, che possono essere applicate al bilancio di previsione 2022/24, annualità 2022, secondo le modalità definite dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
- l'articolo 52, comma 1-ter del DL 73/2021 stabilisce la possibilità di iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione della FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "*Utilizzo del Fondo anticipazione liquidità*" in deroga ai limiti generali.

### **Motivazione**

Al fine di evitare discriminazioni territoriali relativamente agli investimenti pubblici locali, nonché consentire agli enti in difficoltà finanziarie di pianificare la copertura dei debiti pregressi nell'ambito dei risultati annuali ricompresi ai piani di riequilibrio finanziario pluriennale approvati, appare utile ed opportuno consentire l'applicazione di quote di avanzo limitatamente a procedimenti amministrativi contabile che non determinano nuovo indebitamento come segue:

- Vincoli derivanti da finanziamenti e/o contributi a fondo perduto erogati da parte di Soggetti pubblici e/o privati, sia in parte corrente che in conto capitale;
- Accantonamenti conseguenti a contenziosi legali e/o ad altri rischi finanziari futuri.

### **Testo della proposta**

**Non rientrano nei vincoli di applicazione di quote di avanzo d'amministrazione di cui all'art. 1, commi 897 e 898 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le somme vincolate o accantonate negli esercizi precedenti e risultanti dall'ultimo conto consuntivo approvato, relative a vincoli derivanti da finanziamenti o contributi a fondo perduto, erogati da parte di Soggetti pubblici o privati, sia in parte corrente che in conto capitale, nonché le somme accantonate conseguenti a contenziosi legali o ad altri rischi finanziari futuri.**

Alessandria, li 4 settembre 2023